

N. R.G. 3654/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione NONA MINORI CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura Maria Cosmai Presidente relatore

dott. Angelamaria Serpico Giudice

dott. Rosa Muscio Giudice onorario

riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 27.2.2017

nel procedimento per ex art. 316 e ss. c.c. iscritto al n. rg. **3654/2016** promosso da:

 nato a MILANO il _____ con il patrocinio dell'avv. _____

§ _____ con studio in _____ 20142 MILANO

RICORRENTE

contro

 nato a _____ il _____ con il patrocinio dell'avv. _____

CARDILLO LUIGI CARLO con il patrocinio dell'avv. VIA G. GALILEI, 7 20064

GORGONZOLA

RESISTENTE

letti gli atti ed i documenti di causa;

sentite le parti e i loro procuratori dal Giudice Onorario Delegato alle udienze del 14/7/2016, del 18/10/2016 e del 27/2/2017;

sentita altresì la relazione del Giudice dott.ssa Laura Cosmai, Relatore Delegato con provvedimento dell'8/2/2016 del Presidente ff della Sezione IX Civile;



a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 27/2/2017 avanti al Giudice Onorario
Delegato,

pronuncia il seguente

DECRETO

rilevato che con ricorso depositato in data 26/1/2016, la Sig.a ~~XXX~~, premettendo di aver avuto una relazione affettiva con ~~XX~~ dalla quale era nata il ~~YY~~ riconosciuta dal padre che però era successivamente arrivato a mettere in dubbio tale paternità, chiedeva a questo Tribunale di disporre l'affido esclusivo della bambina con collocamento prevalente presso di sé, di incaricare il Servizio Tutela Minori di ~~XXXX~~ di sostenere il sig. ~~XX~~ in un percorso di consapevolezza del proprio ruolo genitoriale, regolamentando quindi la frequentazione tra la figlia ed il padre in Spazio protetto e comunque alla presenza di un educatore individuato dal Servizio Tutela Minori, ed infine di determinare la misura del mantenimento da parte del padre in € 2.000 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;

rilevato altresì che con memoria difensiva del 18/5/2016 il sig. ~~XX~~ si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare: la sospensione del procedimento essendo pendente giudizio di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, previa indagine psicosociale sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, l'individuazione del migliore regime di affido della minore (alla madre o all'Ente), conferendo ai Servizi sociali di stabilire la modalità di riavvicinamento e conseguente visita del padre alla minore e disponendo un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori al fine di consentire la ricostruzione del rapporto affettivo tra padre e figlia. Si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento dei ~~YY~~ con l'importo di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche sportive e ludiche, sulla falsariga del protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo. Chiedeva infine la condanna della sig.a ~~XXX~~ al pagamento delle spese di lite;



rilevato che all'udienza del 14/7/2016 avanti al Giudice Onorario Delegato le parti dichiaravano di essere disponibili ad effettuare un percorso di mediazione familiare e, essendo pendente il procedimento di impugnazione per difetto di veridicità, di aver preso accordi in via provvisoria circa il mantenimento del padre (€ 450,00 mensili onnicomprensivi), mentre stabilivano definitivamente che la figlia fosse collocata presso la madre. Chiedevano che ogni decisione in punto affidamento e regolamentazione del diritto di visita fosse rinviata all'esito del percorso di mediazione e del procedimento contenzioso pendente;

rilevato che all'udienza del 18/10/2016 le parti dichiaravano che la paternità del sig. ^c XX era stata accertata dagli esiti delle indagini genetiche ma che il percorso di mediazione non si era concluso, chiedevano quindi un rinvio per verificare gli esiti dello stesso. Chiedevano altresì che il mediatore fosse autorizzato a regolamentare – se opportuno – il diritto di visita paterno;

rilevato che all'udienza del 27/2/2017 le parti confermavano di aver iniziato il percorso di mediazione familiare; la madre un percorso di psicoterapia ed il padre un percorso psicologico ma che ancora il padre non aveva mai incontrato la figlia XY. Chiedevano quindi che, nelle more della conclusione dei predetti percorsi, fosse attivato presso il servizio sociale di ^c il servizio di Spazio Neutro per consentire gli incontri padre/figlia. Entrambi dichiaravano di essere prossimi ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità;

ritenuto che il quadro della coppia genitoriale, per come risultante nel processo, sta mostrando lo sforzo teso alla riorganizzazione delle relazioni familiari a livello genitoriale, al fine di riconoscere reciprocamente e valorizzare ciascuno il ruolo di padre e di madre ed abbandonare o quanto meno mitigare le rispettive posizioni di partenza, nel tentativo di sottrarre la minore ad una situazione familiare conflittuale che le parti stanno cercando, seppure a fatica, di comporre;



ritenuto che il quadro sopra descritto, sia per le pregresse vicende della coppia genitoriale, sia per le risorse individuali di ciascuna parte, è imprescindibile dallo svolgimento di tutti i percorsi cui le parti volontariamente si sono sottoposte e che devono, pertanto, necessariamente essere attuati;

ritenuto che, in attesa dello svolgimento dei predetti percorsi di mediazione, psicologici e di sostegno alla genitorialità, debbano essere comunque assunti provvedimenti in via del tutto provvisoria quanto alla regolamentazione delle visite paterne, mancando le quali si rende attuale il rischio di un pregiudizio per la minore, sin dalla nascita manchevole della relazione con il padre;

ritenuto che può allo stato accogliersi la richiesta di attivazione dello Spazio Neutro, risultando lo stesso idoneo a garantire ed a tutelare le attuali esigenze di () e che, nelle more dell'attivazione dello stesso da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, le parti possano avvalersi di un educatore privato, scelto dalle stesse e con ripartizione pro quota delle relative spese, il quale potrà, analogamente ai Servizi sociali, predisporre una calendarizzazione degli incontri padre/figlia con modalità osservate e con restituzione dell'esito dell'osservazione ai predetti Servizi.

P. Q. M.

Il Tribunale, in via provvisoria, così provvede:

1. **Dispone** che i Servizi Sociali territorialmente competenti, nelle more del percorso di mediazione familiare ed in eventuale coordinamento con l'organismo di mediazione o dell'esperto nominato, predispongano gli incontri della figlia con il padre in Spazio neutro e modalità osservate con cadenza all'inizio quindicinale e modulando nel prosieguo le modalità e i tempi in relazione allo sviluppo e all'esito degli accertamenti disposti. Nelle more dell'attuazione da parte dei Servizi, le parti potranno avvalersi di un educatore privato dalle medesime individuato e con suddivisione delle relative spese al 50%, secondo le modalità indicate in narrativa.



2. **Dispone** che il Servizio di Spazio Neutro provveda a trasmettere a questa Autorità Giudiziaria una prima relazione entro il 20 luglio 2017 e successive con cadenza bimestrale, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di pregiudizio per la bambina.
3. **Preso atto** dell'accordo delle parti, dispone il collocamento della minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica e che il padre provveda al mantenimento indiretto della figlia versando in via provvisoria alla madre con modalità anticipata ed onnicomprensiva, entro il giorno 5 del mese, la somma mensile di € 450 ,00.
4. **Fissa** l'udienza per la verifica degli esiti della mediazione avanti al Giudice Onorario Delegato Dott.ssa Angelamaria Serpico, per il giorno **14 settembre 2017 ore 11.00**.

Provvedimento immediatamente efficace.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano in

data 27.2.2017

Si comunichi

Alle parti

ai Servizi Sociali di

CASO.it

Il Presidente est
dott. Laura Maria Cosmai

